

SENTENZA N.
N.16002155/05 R.G.

Sum. 3324/07
2828/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4a CIVILE

composto dai magistrati:

Dott. Marco MANUNTA	Presidente rel.
Dott. Walter SARESELLA	Giudice
Dott. Valter COLOMBO	Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA

██████████, c.f. ██████████ col proc. dom. avv. N. Bosetti, via Besana 2, Milano, per procura come in atti,

ATTRICE

CONTRO

██████████ - G. ██████████ - P. ██████████
Luisa,

CONVENUTI-CONTUMACI

OGGETTO: procedimento ai sensi dell'art.625, 1° comma, c.c..

CONCLUSIONI

Accertata e dichiarata l'erronea indicazione, nel testamento di cui è causa, del legatario "██████████", rettificare il testamento di cui è causa all'ottava riga della seconda facciata, sostituendo il cognome "██████████" con "██████████". Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

la

Con atto di citazione regolarmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio i soggetti di cui in epigrafe chiedendo che, ai sensi dell'art.625 c.c., si provvedesse alla correzione del testamento di [REDACTED] che aveva erroneamente indicato l'attrice, legataria, con il cognome di "[REDACTED]", anziché con quello effettivo di "[REDACTED]".

I convenuti rimanevano contumaci.

Espletata l'istruzione probatoria con l'escussione dei testi indicati dall'attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni il G.I. della sezione distaccata di Rho, rilevato che la causa doveva essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale, rimetteva la causa stessa al Tribunale di Milano. Precisate le conclusioni innanzi al G.I., la causa veniva trattenuta in decisione e discussa nella camera di consiglio del 20.2.07.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Attraverso la produzione dei certificati anagrafici e per mezzo delle concordi deposizioni dei testi escussi l'attrice ha fornito prova certa dell'erronea indicazione contenuta nel testamento. In particolare, ha dimostrato che la testatrice aveva voluto legare all'attrice medesima (indicata con il cognome del marito "[REDACTED]") una quota del suo patrimonio.

Il testamento in questione deve, pertanto, essere corretto nel senso richiesto dalla [REDACTED].

Poiché i convenuti non hanno frapposto alcun ostacolo all'iniziativa dell'attrice e poiché la pronuncia giudiziale era l'unica via per poter disporre la necessaria correzione, ricorrono giusti motivi per dichiarare non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

PQM



Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in contumacia dei convenuti, così decide:

- 1) Visto l'art. 625 c.c. dispone che il testamento di [REDACTED] di cui alla scheda olografa in data 20 giugno 2002, nella seconda pagina, all'ottava riga sia corretto sostituendo al cognome "[REDACTED]", il cognome "[REDACTED]", fermo tutto il resto.
- 2) Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di condanna alla rifusione delle spese di giudizio.

Milano 8.3.07.

